

RESAIS S.P.A.

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E/O DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE, TRIBUTARIA, GIUSLAVORISTICA (di seguito, il "Regolamento")

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'Albo dei Professionisti, cui conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio e/o di assistenza legale in favore di Resais S.p.A. (di seguito, la "Società") in materia civile, amministrativa, penale, tributaria, giuslavoristica.

ART. 2

FINALITÀ

Le finalità ed i principi a cui si ispira il Regolamento, per i fini di cui al precedente Art. 1, sono economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione.

ART. 3

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e/o di assistenza legale per conto della Società, è istituito apposito "Albo dei Professionisti" (di seguito "Albo"), in ordine al quale possono fare domanda di iscrizione singoli avvocati (di seguito "Professionista").

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) civile
- b) amministrativa
- c) penale
- d) tributaria
- e) giuslavoristica

ART. 4

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI

Per l'iscrizione all'Albo di cui al precedente Art. 3, i Professionisti, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di condanne penali o dell'applicazione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, nonché insussistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative, previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- d) assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esercizio delle propria attività professionale nei confronti di clienti pubblici e/o privati, non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e di essere in regola con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale

di Previdenza e Assistenza Forense ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati;

- e) assenza di sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e/o di relativi procedimenti pendenti;
- f) essere in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- g) assenza di conflitti di interessi e/o di rapporti professionali incompatibili con incarichi affidati dalla Società ed assenza di procedimenti, di qualsiasi natura, promossi contro la Società in nome e per conto proprio e/o di terzi;
- h) iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del Regolamento;
- i) possesso di polizza di responsabilità professionale.

La Società procederà all'inserimento del Professionista nell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati con la domanda di iscrizione di cui al successivo Art. 5.

Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

ART. 5

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI

La domanda di iscrizione all'Albo, con contestuale specificazione della/e sezione/i di competenza di cui all'art. 3, deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento e deve essere sottoscritta dal Professionista.

La domanda di iscrizione deve pervenire esclusivamente mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: *resaispa@legalmail.it*.

Il Professionista interessato, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà autocertificare, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente Art 4:

- di avere preso conoscenza ed accettare le condizioni di cui al presente Regolamento;
- di impegnarsi a comunicare ogni mutamento delle condizioni previste al precedente Art. 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), i);

Il sottoscrittore dell'istanza dovrà allegare, altresì:

- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
- dettagliato curriculum vitae datato e firmato;
- informativa sull'esperienza e competenza nel ramo del diritto della/e sezione/i di cui all'art. 3 nella quale il professionista intende iscriversi;
- informativa sulla struttura organizzativa dello studio legale.

Il sottoscrittore dell'istanza ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative al presente articolo ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.

Non potranno, in ogni caso, essere prese in considerazione, in quanto inammissibili, domande mancanti anche di una sola delle dichiarazioni sui requisiti o delle informazioni sopra indicate o alle quali non sia stata allegata la documentazione richiesta.

L'albo è aperto per cui non vi sono termini di scadenza.

ART. 6

ISCRIZIONE ALL'ALBO

La Società provvederà all'inserimento nell'Albo di tutti i Professionisti che abbiano presentato la domanda con le modalità di cui al precedente art. 5 e che risultino in possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento.

I Professionisti ad oggi incaricati di rappresentare in giudizio la Società saranno iscritti automaticamente nell'Albo, con espressa accettazione.

L'inclusione negli elenchi non determinerà, di per sé, alcun diritto al conferimento di incarichi.

ART. 7

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli affidamenti degli incarichi dovranno ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare, nonché rispetto a:

- sezione/i dell'albo indicata/e nella istanza di iscrizione;
- idoneità ed esperienza rispetto alla tipologia di incarico da conferire;

Il criterio di rotazione potrà essere derogato motivatamente esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

- specializzazione necessaria allo svolgimento del mandato, conseguita anche nell'espletamento di precedenti incarichi professionali riguardanti analoghe questioni giuridiche anche afferenti l'applicazione di normative regionali speciali;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- casi di affidamento del procedimento in gradi o fasi antecedenti.

La Società si riserva comunque la facoltà di affidare "incarichi legali" a soggetti non inclusi nell'albo ogni qualvolta ciò sia necessario, in funzione della specificità dell'incarico stesso, qualora il procedimento implichi la soluzione di questioni di massima complessità e particolarità tali da necessitare di prestazioni di elevata esperienza e/o di particolare specializzazione in un determinato settore del diritto. Ricorrendo tale circostanza, la Società affiderà l'incarico con provvedimento contenente adeguata motivazione.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più professionisti esterni, salvo i casi eccezionali in cui la particolarità dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

La Società procederà, ogniqualvolta dovrà provvedere al conferimento di rappresentanza legale in giudizio, sia attiva che passiva, ad individuare il Professionista nell'ambito degli iscritti alle diverse sezioni dell'Albo, con specifica lettera di incarico riportante:

- A) l'oggetto dell'incarico;
- B) il compenso e le modalità di pagamento;
- C) l'impegno del professionista a:
 - studiare ed analizzare la quaestio iuris;
 - partecipare ad incontri e riunioni, su richiesta della Società, per la gestione dell'incarico;
 - aggiornare costantemente la Società sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;
 - segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
 - non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi della Società;
 - curare con la dovuta diligenza e perizia la gestione dell'incarico e, nel caso di rappresentanza in giudizio della Società, procedere alla:
 - a) predisposizione degli atti ed al loro deposito;
 - b) partecipazione a tutte le udienze;
 - c) tempestiva comunicazione del dispositivo e/o della sentenza, con allegata relazione in merito alla stessa;

- d) esporre un proprio parere in merito alla possibilità di esperire gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, all'esaurimento di ogni mandato professionale.
- D) le modalità adottate per la scelta del professionista.

ART. 8

CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI

Per la determinazione del corrispettivo in favore del Professionista si applicano i minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre rimborso forfettario e oneri di legge, se dovuti.

Saranno rimborsati gli eventuali importi anticipati dal Professionista per nome e conto della scrivente Società espressamente previsti e disciplinati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

Il compenso pattuito sarà comprensivo di eventuali spese da sostenere per lo svolgimento dell'incarico (trasferte, biglietti aerei, etc.).

ART. 9

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La Società dispone la cancellazione dall'Albo a proprio insindacabile giudizio ed, in particolare, qualora i Professionisti iscritti:

- a) non risultino più in possesso di uno o più i requisiti per l'iscrizione, previsti dal precedente Art. 4;
- b) non abbiano assolto con la dovuta diligenza uno o più incarichi affidati e/o si siano resi responsabili di gravi inadempienze.

Ogni Professionista può decidere la cancellazione dall'Albo tramite semplice richiesta da inviare mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: *resaispa@legalmail.it*.

ART. 10

PUBBLICITÀ

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società (www.resaispa.it).

L'elenco dei Professionisti ammessi sarà pubblicato *on line* sul sito istituzionale della Società.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento e/o agli incarichi regolati dal Regolamento, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Palermo.